

N.º 439.

REGIE LETTERE PATENTI

colle quali S. M. stabilisce sulle precise esistenti distanze in linea retta dagli uni agli altri uffizii, la tassa delle corrispondenze, con diminuzione di diritti; e dà altre disposizioni relative ad una nuova Tariffa generale.

In data 30 aprile 1844.

CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO

**RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.**

Poichè dall'Amministrazione delle Nostre poste si è in coincidenza cogli esteri Dominii stabilito a vantaggio del servizio Regio e del pubblico il sistema di giornaliera
Vol. XII.

corrispondenza, le relazioni commerciali prendendo un notevole incremento determinarono lo stabilimento delle maggiori e più facili comunicazioni che hanno successivamente avuto luogo sui diversi punti dello Stato, e quindi l'erezione di nuovi uffici di posta. Per questi molteplici rapporti di tempo in tempo introdottisi anche nelle Provincie, l'Amministrazione medesima trovando nuovi mezzi di trasporto con risparmio di spesa, ci mette in grado di far gioire li nostri amati sudditi di alcune diminuzioni di tassa, oltre della maggior celerità già procacciata in ogni parte del servizio, e di altre facilità di riguardo risultanti da apposite convenzioni stipulate recentemente con esteri Governi: quali diminuzioni volendo ora stabilire, e riordinare insieme la Tariffa sulle precise esistenti distanze in linea retta dagli uffici d'origine a quei di destinazione delle corrispondenze, onde, quelle introducendo in modo regolare ed uniforme, facilitare ad un tempo l'esatta tassazione dei pieghi; per le presenti pertanto di Nostra certa scienza, Regia autorità, ed avuto il parere del Nostro Consiglio abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

La generale Tariffa od altra disposizione qualunque in vigore per la tassa delle corrispondenze, e di ogni articolo compreso nel dritto regale della posta-lettere cesserà di avere il pieno suo effetto col 31 di maggio ora prossimo; ed indi il tutto verrà regolato a norma

delle presenti, e sulle disposizioni dell'Editto ed annesso regolamento 50 marzo 1856 di cui esse faranno parte.

Art. 2.

Dall'Ispezione Generale delle Nostre poste sarà perciò formata senza ritardo una nuova Tariffa generale composta di quelle particolari necessarie per ciascun ufficio con tutti gli altri di questi Stati, le quali comprenderanno li dritti di porto stabiliti per le lettere e pieghi, gazzette ed altri stampati, campioni di mercanzie, manoscritti, tanto dell'interno, quanto di provenienza dall'estero a destinazione dei Reali Nostri Dominii; la quale ad eccezione di alcune stipulazioni diverse passate con vicini Governi, sarà regolata sulle basi di prezzo e di distanze infra notati.

Art. 3.

Le distanze per l'applicazione delle tasse con progressione di decimo in decimo di lira sono determinate come nella nuova carta postale annessa alle presenti e firmata d'ordine Nostro dal Primo Segretario di Stato per gli affari esteri e sopr'Intendente Generale delle poste, cioè:

Dall'ufficio di partenza a quello di destinazione interna, e sino al confine dei Nostri Stati, per ciascuna lettera semplice, che debba percorrere una distanza

Sino a kilom. 25 è stabilita la tassa di 4 decimo
ossiano 40 centesimi di lira
pari a 2 soldi da segnarsi sulla
lettera mentre questa moneta è
tuttavia in circolazione.

»	65 incl.	la tassa di 2 dec.	20 c.	4 s.
»	110	3 »	30 » 6 »
»	165	4 »	40 » 8 »
»	255	5 »	50 » 10 »
»	325	6 »	60 » 12 »
Sino al confine	7 »	70 »	14 »

Per le lettere però e pieghi destinati nel luogo stesso dove saranno stati impostati, non si pagherà che metà tassa, cioè centesimi 5 o soldi uno per ciascuna lettera semplice; e continuerà ad essere considerata *lettera semplice* anche un piego, o lettera sotto coperta, che non giunga a pesare sette gramma e mezzo. Per le distribuzioni mandamentali la tariffa sarà quella dell'ufficio, dal quale esse dipendono.

Art. 4.

Riguardo alle corrispondenze provegnenti dall'estero a destinazione de' Nostri Stati, ordiniamo, che si cessi dal percevere il solito dritto di frontiera di dieci centesimi relativo alla percorrenza loro dal punto di confine al primo ufficio delle Nostre poste.

Art. 5.

La tassa delle lettere e pieghi detti *di peso* cioè da e oltre li gramma sette e mezzo sarà regolata sulla proporzione delle distanze avanti notate coll'aumento relativo di dritti come all'art. 84 dell'Editto 30 marzo 1836, cioè:

Da gramma 7 $\frac{1}{2}$ a 10 esclus. 1 volta e $\frac{1}{2}$ la tassa.

Da 10 a 15 id. 2 volte.

Dai 15 ai 50 id. si aggiungerà sempre di 5 in 5 gramma la metà della tassa d'una lettera semplice.

Dai 50 ai 100 id. si aggiungerà di 10 in 10 gramma la metà della tassa come sopra.

Dai 100 ad ogni . . . maggior peso si aggiungerà una volta la tassa come sopra, ogni 50 gr.

Le lettere semplici che si presenteranno all'affrancamento dirette ai bassi Ufficiali e Soldati in attività di servizio saranno imposte, come in passato, della tassa unica di 20 centesimi, ossia quattro soldi per qualsiasi destinazione, giusta l'articolo 88 dell'Editto; ma

per le destinazioni prossime il dritto sarà quello portato dalla nuova Tariffa.

Art. 6.

Circa le corrispondenze che si vorranno affrancare per la Sardegna, o per l'Isola di Capraia, la tassa sarà ridotta da 20 a 10 centesimi ossia soldo due per ciascuna lettera semplice rispetto alla loro percorrenza di mare, oltre la tassa dell'ufficio cui saranno presentate per l'affrancamento sino a quello di Genova. Egual dritto si riscuoterà sulle corrispondenze della Sardegna a destinazione di questi Stati.

Art. 7.

I plichi di carte manoscritte, come quelli de' campioni di merci, sia in tassa, che in affrancamento godranno del beneficio di non essere imposti che di un terzo del dritto stabilito per le corrispondenze, colla stessa progressione di peso. Essi plichi non devono contenere altra lettera, che quella d'accompagnamento ed aperta, cioè non piegata a foggia di lettera; e saranno posti sotto fascia non eccedente essa in larghezza il terzo di quella dei plichi stessi, i quali saranno formati in modo da potervi riconoscere se non vi siano annesse lettere o cose estranee. Il dritto però di questi pieghi, sebbene senza lettera d'accompagnamento, non potrà mai, come nemmeno quello de' campioni di merci imporsi minore della tassa

di una lettera semplice. Chi poi bramasse di spedire alcuno di essi pieghi per mezzo estraneo alle Nostre poste, dovrà farlo bollare in corso particolare mediante le formalità prescritte, e le cautele sopr'accennate; essendo mantenuto rispetto ai medesimi il divieto del trasporto clandestino, di cui tratta l'art. 70 dell'Editto accennato, e 1° dell'annessovi regolamento, sotto le pene e le multe pei trasgressori comminate.

Art. 8.

Le frazioni che si presenteranno nella composizione delle tasse per li metà dritti da aggiungersi in ragion di peso, dovranno, come in passato, calcolarsi cinque centesimi.

Art. 9.

Li giornali, le gazzette, gli stampati, le litografie, le incisioni d'ogni genere, la carta di musica stampata o manoscritta; tutto ciò, purchè presentato all'affrancamento sotto fascia, sarà soggetto ad un diritto fisso di 4 centesimi per cadun foglio. I supplimenti de' giornali nati e destinati nei Nostri Stati e non eccedenti in grandezza il foglio principale, col quale siano consegnati alla posta contemporaneamente, saranno esenti dalla tassa. Ma tanto li giornali, quanto le stampe suddette, qualora vengano gettati nella buca della posta a destinazione interna, saranno tassati dieci centesimi ossia soldo due a carico del destinatario.

Art. 10.

Le spedizioni di danaro già state autorizzate a favore dei bassi Ufficiali e Soldati continueranno ad aver luogo per mezzo della posta sino alla concorrenza di lire dieci in franchigia di porto e per qualsiasi destinazione in questi Stati: si pagheranno però all'atto della consegna cinque centesimi per dritto fisso di spedizione. Volendosi poi mandare più di dieci lire, si pagheranno per l'eccedenza cinque centesimi ogni lira. Ma queste spedizioni non saranno accettate se non trascorsi dieci giorni dall'ultimo invio, a meno che si paghi per tutta la somma lo stesso diritto di cinque centesimi per lira, come è stabilito per li fondi che si vogliono spedire ai Comandanti dei corpi, per li quali l'Amministrazione si potrà assumere incarico di far pagare in uno o più mandati sino a lire trecento ad un solo richiedente, ove presuma ritenere fondo utile presso quel dato ufficio per lo stesso ordinario di posta.

Art. 11.

Anche per li particolari si potrà l'Amministrazione incaricare di piccioli pagamenti col mezzo de' suoi uffici; ma, rispetto a quelli, non per una somma maggiore di lire cento, e mediante la corrispondenza del

cinque per cento sovra stabilita, dalle cinque lire ed oltre; e di un dritto fisso di 15 centesimi per ogni minor somma; da riscuotersi essi dritti all'atto dell'accettazione del fondo. All'oggetto poi di evitare il trasporto materiale del numerario, l'ufficio, che lo riceverà, dovrà rilasciare al consegnante un mandato sull'ufficio indicato pel pagamento oltre ad una bolletta di deposito pel mittente da staccarsi dal registro *a Madre* giusta le istruzioni.

Il pagamento poi sarà fatto al destinatario sulla consegna del mandato.

L'Amministrazione delle poste è malleadrice delle somme regolarmente pagate a tali riguardi a' suoi ufficiali, le quali venissero derubate o smarrite senza eccezione di casi.

Art. 12.

La nuova Tariffa formata sulle basi sopra stabilite, sarà considerata come le presenti, qual parte integrante dell'Editto Nostro e Regolamento annesso del 30 marzo 1836 avanti citati; e la Tariffa stessa, per ciò che rifletterà ciascun ufficio di posta, sarà in esso tenuta esposta a maggior comodo del pubblico. Mandiamo intanto alla Camera Nostra dei conti d'interinare le presenti coll'annesso loro suddetto ed a chiunque spetti di osservarle e farle osservare; abrogando intieramente ogni disposizione contraria; ed ordiniamo che esse vengano inserte

nella Raccolta degli Atti del Nostro Governo; chè tale è la mente Nostra. Dat. in Torino addì 30 del mese di aprile l'anno del Signore mille ottocento quaranta quattro, e del regno Nostro il decimoquarto.

CARLO ALBERTO

V. AVET.

V. GALLINA.

V. DI COLLEGNO.

DELLA MARGARITA.